



CITTÀ DI APRILIA

Provincia di Latina

SETTORE II – FINANZE E TRIBUTI

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

(L'art. 1, commi da 186 a 205, della Legge n. 197/2022 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 marzo 2023)

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE SE PERSONA FISICA

Codice Fiscale _____

Cognome _____ Nome _____

data di nascita ____ / ____ / ____ Comune di nascita _____ Prov. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

PEC _____

SE PERSONA GIURIDICA

Codice Fiscale: _____

Denominazione/Ragione sociale _____

Sede legale: Comune _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

PEC _____

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc.; il quale dovrà fornire i seguenti propri dati personali e il codice fiscale della persona a favore del quale presenta la domanda)

Codice Fiscale _____

Cognome _____ Nome _____

data di nascita ____ / ____ / ____ Comune di nascita _____ Prov. _____

Comune di residenza _____ Prov. _____

Via e civico _____ Cap _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

PEC _____

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda: _____

C.F. del soggetto a favore del quale è presentata la domanda: _____

2. DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Organo giurisdizionale e Sede presso la quale è pendente la causa:

Atto impositivo impugnato n. _____

Tipo di imposta _____ Anno di imposta _____

Data notifica del ricorso in primo grado ____ / ____ / ____

Registro Generale assegnato dall'organo giurisdizionale adito n. _____ anno _____

Valore della controversia*: € _____, _____

Importo dovuto per la definizione agevolata Legge n. 197/2022: € _____, _____

Importo versato in pendenza di giudizio: € _____, _____

*Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

3. DATI RELATIVI AL VERSAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

A) IMPORTO TOTALE DOVUTO per la definizione agevolata

€ _____, _____

Numero rate* _____

*Indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali). Si ricorda che la rateizzazione è ammessa solo nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a 1.000 euro.

B) IMPORTO VERSATO per la definizione (unica soluzione o prima rata)

€ _____, _____

Data di versamento: _____ / _____ / _____

SI ALLEGA:

- Copia della ricevuta di pagamento della rata unica (*per importi fino a 1.000,00 euro*)
- Copia della prima rata (*per importi superiori a 1.000,00 euro*)
- Copia del documento di identità del firmatario

DATA _____ / _____ / _____

FIRMA _____

**QUALSIASI DICHIARAZIONE INCOMPLETA RIMARRÀ SOSPESA
FINO A DOVUTA INTEGRAZIONE**

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

IL PRESENTE MODULO È UTILIZZABILE PER LA DEFINIZIONE DI UN SOLO ATTO IMPUGNATO.

NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DI PIÙ ATTI, ANCHE IN VIA CUMULATIVA, OCCORRE COMPILARE PER CIASCUN ATTO DI CUI SI CHIEDE LA DEFINIZIONE UNA DOMANDA SEPARATA.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascuna domanda di definizione deve essere presentata, unitamente alla copia della ricevuta del versamento, entro e non oltre il **30 GIUGNO 2023**

Entro la stessa data - 30 GIUGNO 2023 - dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (per importi fino a 1.000,00 euro) o della prima rata (per importi superiori a 1.000,00 euro).

VERSAMENTI

In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante:

- bollettino per il pagamento mediante la piattaforma dei pagamenti di PagoPA;
- mediante F24.

VERSAMENTI RATEALI (SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 EURO)

Per importi superiori ad € 1.000,00 (mille/00) è ammesso il pagamento rateale in un massimo di n. 20 (venti) rate trimestrali da versare rispettivamente entro le seguenti scadenze di ciascun anno:

- 31 marzo;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 20 dicembre.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il debitore presenta l'istanza:

- a) mediante consegna diretta all'ufficio protocollo;
- b) mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale;
- c) mediante pec, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.

L'istanza è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.

RIDUZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI IN APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il contribuente può beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- a. Ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato: è dovuto il pagamento del 100% del valore della controversia;
 - b ricorso pendente in primo grado, in assenza di sentenza: è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia;
- b. ricorso pendente con il Comune soccombente in primo grado: è dovuto il pagamento del 40% del valore della controversia;
- c. ricorso con il Comune soccombente in secondo grado: è dovuto il pagamento del 15% del valore della controversia;
- d. ricorso pendente in Cassazione con entrambi giudizi di merito a favore del contribuente: è dovuto il pagamento del 5% del valore della controversia.

Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:

- a. con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- b. con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.